



REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. È istituita presso l'Amministrazione Comunale di Cariatì la "**Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna e politiche di genere**". La Commissione è un organo permanente che si propone di favorire l'attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'Art. 3 della Costituzione Italiana.
2. Ha sede nel Palazzo Comunale ed è organo Consultivo e Propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta.
3. La Commissione resta in carica per l'intera durata del consiglio Comunale.
4. Alla commissione non spetta alcun compenso.
5. Alla commissione sono riconosciute tutte le funzioni attribuite dalle leggi in materia di Pari Opportunità.

ART. 2 - FINALITÀ

1. La commissione, in qualità di organismo permanente, propositivo e di consultazione del Comune, per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti negli Art. 2 e 3 del trattato dell'Unione Europea, nell'Art. 23 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e negli Art. 3 e 51 della Costituzione, esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando per costruire una salda rete di rapporti tra le donne del territorio, tra le realtà e le esperienze femminili esistenti, tra le donne elette nelle istituzioni.
2. La Commissione ha il compito di proporre interventi per promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori e di ogni altro ostacolo che limita di fatto l'uguaglianza e la parità tra i cittadini nell'accesso al lavoro e sul lavoro, nella progressione professionale e di carriera, nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale.
3. La Commissione favorisce politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, economica) e del Femminicidio; favorisce politiche integrate per cultura di genere, intendendo quel sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/altro e all'eliminazione di ogni disparità sia lavorativa che culturale sia politica che sociale; sostiene politiche pubbliche di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone; mantiene rapporti costanti con la



cittadinanza attraverso assemblee pubbliche, ove lo ritenga necessario; promuove iniziative volte a prevenire o rimuovere comportamenti molesti o lesivi della libertà d'espressione dei soggetti adulti o minori, o atteggiamenti che ostacolino lo sviluppo della personalità e l'affermazione dei diritti;

4. La Commissione può esprimere parere sull'attribuzione di mansioni e di incarichi, sui corsi di formazione e di aggiornamento professionale, sul riequilibrio della presenza femminile nei centri decisionali, sulla progressione in carriera, l'educazione alla salute ed il miglioramento della condizione di lavoro e su ogni aspetto regolamentare che abbia valenza sulle condizioni delle lavoratrici e/o dell'utenza.

ART. 3 - FUNZIONI

Per il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2 la Commissione esplica le seguenti funzioni:

1. Svolge i compiti che possono esserle attribuiti dalle normative vigenti: Regionali, Nazionali ed Europee;
2. Favorire una cultura di valorizzazione della differenza che, nel superamento di mentalità, atteggiamenti e modelli stereotipati, permetta la conoscenza di sé e dell'altro, la formazione delle identità di genere, la relazione rispettosa tra i sessi, anche al fine di rimuovere e di prevenire le situazioni di disagio e di violenza;
3. Promuovere programmi, azioni positive e progetti per rimuovere ogni discriminazione, diretta o indiretta che impedisca l'uguaglianza sostanziale e la realizzazione di pari opportunità di un qualsiasi individuo nella società, per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale e politico, quale frontiera che consente ad una società aperta, dinamica e giusta di crescere sotto il profilo civile ed economico insieme;
4. Favorire la diffusione della cultura delle Pari Opportunità tra donne e uomini mediante iniziative sociali e culturali volte al mondo della scuola, del lavoro, della politica, dell'associazionismo, dei servizi e promuovere occasioni di confronto culturale individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione, affinché vengano superate le violazioni alle leggi di parità;
5. Svolgere attività di ricerca sulla condizione femminile con contestuale verifica di attuazione delle relative leggi statali e regionali nell'ambito comunale, per



poi diffondere i risultati di tali indagini anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, pubblicazioni;

6. Favorire la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo locale, regionale, nazionale e anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze e relazioni;
7. Promuovere forme continue di solidarietà e di cooperazione, anche verso le donne dei Paesi in via di sviluppo e verso le donne comunque emarginate, al fine di contrastare ogni violazione dei diritti umani;
8. Favorire e promuovere una rete organica di servizi per tutti i componenti della famiglia, diretta a sostenere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia genitoriale che consenta di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale della coppia;
9. riconoscere il valore del lavoro domestico e di cura, non retribuito e tuttavia indispensabile, e rivolto in particolare all'infanzia e all'età avanzata;
10. promuovere iniziative a favore di disabili al fine di garantire l'integrazione e le pari opportunità nel sociale, nel mondo della scuola, del lavoro e delle istituzioni;
11. promuovere iniziative a favore di/delle cittadini/e stranieri/e al fine di garantire l'integrazione e le pari opportunità nel sociale, nel mondo della scuola, del lavoro e delle istituzioni;
12. favorire e promuovere progetti ed interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso e la ricollocazione delle persone oggetto di discriminazione al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione, di riqualificazione e di progressione professionale, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità;



13. La Commissione predispone una relazione annuale sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura.

ART. 4 - COMPOSIZIONE

La Commissione è formata da:

- ✓ tutte le Consigliere comunali;
- ✓ numero 3 persone elette dal Consiglio comunale, di cui 2 scelte dai gruppi consiliari di maggioranza e 1 dai gruppi di minoranza, che non siano già consiglieri comunali;
- ✓ numero 1 persone individuate all'interno delle Associazioni iscritte nel registro comunale delle Associazioni, operanti sul territorio comunale, che si occupino delle tematiche di cui all'art.2;
- ✓ numero 1 rappresentante degli ordini professionali presenti sul territorio comunale;
- ✓ numero 1 rappresentante delle istituzioni scolastiche;
- ✓ numero 2 persone scelte su una rosa di singole candidature dalla società civile e che si siano distinte in materia di Pari Opportunità e politiche di genere nei campi giuridico, psicologico, economico, della formazione, dell'ambiente ed ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della commissione .

È auspicabile che entrambi i generi vengano rappresentati in Commissione. Tale principio verrà tenuto in considerazione nella valutazione di eventuali candidature

ART. 5 - CRITERI PER LA CANDIDATURA E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Il Sindaco pubblica un avviso per invitare a presentare le candidature, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Ai fini della valutazione delle candidature, viene costituita e convocata dal Sindaco una commissione di valutazione entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

La commissione di valutazione, che non percepisce alcun compenso, assicurando per quanto possibile la più ampia rappresentatività, esamina le proposte entro trenta giorni e formula una graduatoria sulla base della valutazione dei curricula adottando i seguenti criteri:

- a) Titoli personali (laurea, formazione, master) max 10 punti;
- b) Esperienze nei settori d'interesse della Commissione per le Pari Opportunità e le politiche di genere max 10 punti;

Eventuali sostituzioni nel corso del mandato, saranno attinte dalla graduatoria;



ART. 6 - PROTOCOLLO D'INTESA CON I COMUNI DEL DISTRETTO E/O CON ENTI SOVRACOMUNALI

La Commissione inoltre, attraverso le sue attività può sostenere la cultura delle Pari Opportunità e Parità di Genere, nei diversi ambiti della vita culturale, sociale, politica ed economica dei Comuni del Distretto, stipulando protocolli d'intesa in cui vengano accettate le finalità del presente regolamento e per progetti mirati.

La stipula del protocollo d'intesa sarà firmata dal Presidente della Commissione e dal Sindaco del Comune aderente. Ogni Comune delibererà in Consiglio Comunale il protocollo d'intesa, potrà altresì adottare il presente regolamento o dotarsi previa approvazione in Consiglio Comunale di un regolamento proprio che sia in linea con il presente.

ART. 7 - SOTTOCOMMISSIONI E ALTRI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Tra gli obiettivi della Commissione, particolare rilevanza ha la valorizzazione delle esperienze di partecipazione presenti sul territorio, a tale scopo, la Commissione nel programmare le proprie attività può suddividersi in Sottocommissioni per progetti mirati e/o per sostegno alle attività sociali, culturali, ambientali e sanitarie dell'Amministrazione comunale. L'ausilio delle sottocommissioni è a titolo gratuito.

La Commissione può, inoltre, avvalersi di Consulenti esterni in relazione al tipo d'iniziativa proposta, senza oneri da parte dell'Amministrazione Comunale, e di Consulte di Settore.

ART. 8 - PRESIDENZA

Ricopre la carica di Presidente della Commissione il Sindaco o il Consigliere delegato alle Pari Opportunità. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, la Commissione elegge il Vicepresidente ed il Segretario. Il Vicepresidente ed il Segretario costituiranno l'Ufficio di Presidenza e coadiuveranno il Presidente nei propri compiti. Il Presidente rappresenta la Commissione e cura i rapporti esterni della stessa.

Inoltre al Presidente spetta:

- a) Convocare le riunioni della Commissione;
- b) Redigere l'ordine del giorno per le riunioni;
- c) Coordinare le Sottocommissioni e le Consulte impegnate in progetti mirati, attraverso la convocazione di rappresentanti delle stesse e dopo aver predisposto e inviato l'ordine del giorno;
- d) Presiedere le riunioni per il coordinamento delle Sottocommissioni e regolarne i lavori;
- e) Promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;



- f) Farsi interprete presso l'amministrazione comunale dei programmi e delle iniziative proposte dalla Commissione;
- g) Proporre alla Giunta comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della commissione, nei limiti di disponibilità di bilancio;
- h) Stipulare eventuali protocolli d'intesa con i Comuni del distretto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o d'impedimento.

ART. 9 - DURATA IN CARICA

La durata in carica dei componenti della commissione è pari a quella dell'Amministrazione Comunale che l'ha nominata e decade con essa. La commissione uscente continua ad esercitare le funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

I componenti della commissione che non partecipano, senza giustificazione, a più di tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla nomina e non possono essere successivamente rinominati.

In sede di prima attuazione, la procedura finalizzata all'istituzione della Commissione Pari opportunità e politiche di genere, viene avviata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 10 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ

1. La Commissione viene convocata dalla Presidente a mezzo e-mail o altre indicazioni date da ciascuna persona componente.
2. La convocazione contiene l'ordine del giorno con sede e orario.
3. La seduta è valida quando sono presenti la metà più uno delle persone componenti e con diritto di voto.
4. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle persone e in caso di parità prevale il voto del Presidente per:
5. Programmi e progetti di attività della Commissione;
6. Decisioni sull'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione;
7. Approvazione della relazione annuale.
8. I lavori della Commissione sono registrati con verbale nel quale vengono indicati i punti principali della discussione e le decisioni assunte. Ciascun componente può fare richiesta esplicita di inserimento di una sua proposta.
9. Il verbale viene redatto dal Segretario della commissione, il quale provvede anche alla conservazione e trasmissione degli atti e all'esecuzione degli atti predisposti dalla commissione. Le informazioni e i documenti assunti dalla commissione nel corso della sua attività, non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.



10. La Commissione viene convocata dalla Presidente o suo/a vicario/a almeno quattro volte l'anno, le sottocommissioni ogni volta che l'ufficio di presidenza lo ritiene necessario al fine di promuovere e strutturare i progetti mirati.

ART. 11 - RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

1. La Commissione presenterà all'Amministrazione Comunale tramite l'Assessorato competente, il proprio programma annuale entro il 15 novembre di ogni anno.
2. Sulla base delle indicazioni della Commissione, l'Amministrazione Comunale, contestualmente all'esame della relazione, approva un programma di iniziative in materia di Pari Opportunità determinando obiettivi, priorità e i mezzi per attuarli (strutture, risorse umane, finanziarie, ecc.).
3. In sede di prima applicazione, il programma annuale dovrà essere presentato entro 90 gg. dall'insediamento della Commissione.

ART. 12 - SEDE, RISORSE E ONERI FINANZIARI

1. La Commissione ha sede presso il Comune di Cariatì.
2. Nel Bilancio di previsione sarà destinata una quota per l'attività della Commissione individuata in apposito capitolo del bilancio comunale. I relativi impegni di spesa saranno assunti dal Dirigente dell'area alla persona su proposta della Commissione.
3. Gli uffici del Comune, per quanto di competenza, collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essi assegnati.
4. La commissione usufruisce del sito web istituzionale per la comunicazione e delle pagine social del Comune per la pubblicazione e la divulgazione delle attività e delle azioni che promuove. L'ufficio stampa del comune collaborerà alla promozione delle iniziative della Commissione.
5. . Non sono previsti gettoni di presenza o qualsiasi altra indennità per la partecipazione dei componenti ai lavori nella commissione.

ART. 13 - LOGO

1. La Commissione P.O. potrà munirsi di un logo in aggiunta allo Stemma del Comune che identifichi al meglio le attività della stessa.